



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Al

Alla c

Oggetto: segretario nelle unioni di comuni montani.

Con riferimento alla nota del 23 novembre 2015 con la quale si pongono alcuni quesiti in merito alle funzioni di segretario nelle unioni di comuni montani, si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di segretario delle unioni di comuni, successivamente all'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, deve essere necessariamente svolto dal segretario di uno dei comuni facenti parte dell'unione e, di conseguenza, iscritto all'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Diversamente, prima dell'entrata in vigore della c.d. "Legge Del Rio", le unioni di comuni avevano facoltà, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, di conferire le funzioni di segretario fino alla scadenza del mandato del Presidente, anche a un soggetto diverso. Per tale ragione, pur nell'attuale vigenza della Legge n. 56/2014, l'incarico di segretario in alcune unioni di comuni può essere a tutt'oggi ancora assicurato da un non iscritto all'Albo con le modalità al tempo concordate e conformi alla legislazione allora in vigore.

Infatti, è proprio il comma 5-ter a stabilire che "[...] Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [...]".

È evidente comunque che, in entrambe le ipotesi, i compiti e le attribuzioni per coloro che ricoprono l'incarico in questione sono quelli individuati dalla normativa nazionale e regionale e dallo Statuto dell'Ente.

Cordiali saluti.

IL PREFETTO

(dott. Umberto Ciommino)

Piazza Cavour, 25 - 00193 Roma
Tel 06.328841 - Fax 06.32884387 <http://albosegretari.interno.it>
protocollo.albosegretari@pec.interno.it info.albo@interno.it